



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

*Giuseppe Parini di Camposampiero*

Scuole dell'Infanzia, primarie, Secondaria di I Grado

Tel. 0495790500  
C.F. 80010900282

Segreteria: Via Filipetto, 12 – 35012  
Camposampiero (PD)  
[www.icscampiosampiero.edu.it](http://www.icscampiosampiero.edu.it)

e-mail: [pdic89200r@istruzione.it](mailto:pdic89200r@istruzione.it)  
PEC: [pdic89200r@pec.istruzione.it](mailto:pdic89200r@pec.istruzione.it)



## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

### Istituto Comprensivo Statale “G. Parini”

Approvato dal:

Collegio dei docenti con delibera n. 32-2023/24 del 25/10/2023

Consiglio di Istituto con delibera n. 23-2023/24 del 26/10/2023

## Sommario

<b>Art. 1.....</b>	<b>3</b>
Principi e finalità delle norme di disciplina .....	3
<b>Art. 2.....</b>	<b>3</b>
Doveri comportamentali degli studenti.....	3
<b>Art. 3.....</b>	<b>4</b>
Tipologia delle sanzioni e comportamenti che costituiscono mancanza disciplinare.....	4
<b>Art. 4.....</b>	<b>7</b>
Ragioni di speditezza e formalizzazione del procedimento disciplinare.....	7
<b>Art. 5.....</b>	<b>8</b>
Compiti nel procedimento disciplinare di competenza del Consiglio di classe .....	8
<b>Art. 6.....</b>	<b>11</b>
Organo di Garanzia .....	11
<b>Art. 7.....</b>	<b>11</b>
Impugnazioni .....	11

## **Art. 1**

### **Principi e finalità delle norme di disciplina**

1. Il presente Capo del Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998, modificato dal D.P.R. 235/2007), e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche (D.P.R. 275/1999 e successive modificazioni), individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. Il presente regolamento è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale e, se collettiva, di gruppo e di classe. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il Regolamento determina le modalità attraverso le quali gli studenti sono sentiti in relazione alle esigenze di celerità del procedimento.
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti.
7. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità.
8. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione manifestata correttamente e con rispetto.
9. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame.
11. Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente Regolamento, alla contestazione degli addebiti provvede il Dirigente scolastico o suo delegato.
12. Qualora venga deliberato l'allontanamento temporaneo dalla scuola, si farà in modo che non si interrompa la comunicazione con lo studente e la sua famiglia, affinché l'alunno possa continuare con regolarità l'attività di studio.
13. Nei casi di allontanamento prolungato, la scuola, d'intesa con la famiglia dello studente e se del caso con i servizi sociali del territorio, si farà promotrice di un intervento educativo che favorisca il reinserimento dell'alunno nella comunità scolastica.
14. In caso di trasferimento ad altro istituto, anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
15. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati.

## **Art. 2**

### **Doveri comportamentali degli studenti**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente la scuola e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e ad ogni attività proposta.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni un comportamento corretto, anche sul piano formale, improntato al rispetto che richiedono per sé stessi.
3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.
4. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente strutture, sussidi e a rispettare il patrimonio della scuola.
5. Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di utilizzo delle aule specifiche (palestra, aula di informatica, biblioteca, mensa).
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come fattore di qualità della vita della scuola.

7. Agli studenti è richiesta la puntualità all'inizio di ogni lezione o attività. Nel caso di ritardo con giustificazione del genitore, l'alunno viene ammesso alla lezione dal docente; i ritardi reiterati saranno segnalati al Dirigente o suo sostituto dal referente di plesso.
8. Gli studenti sono tenuti ad avere sempre con sé e a conservare con cura il libretto personale con pagine numerate. Esso costituisce documento ufficiale e strumento di comunicazione corrente tra scuola e famiglia. La puntuale sottoscrizione delle comunicazioni da parte di un genitore è un atto dovuto e costituisce l'unica prova del passaggio delle informazioni.
9. Le assenze e le relative giustificazioni vengono annotate sul registro di classe dai docenti della prima ora di lezione.
10. Gli ingressi e le uscite fuori orario vengono annotate dall'insegnante di turno, con l'indicazione dell'ora dell'operazione e del nome dello studente interessato. Il docente coordinatore di classe segnala al dirigente i casi di assenze frequenti o prolungate.
11. Gli studenti possono accedere ai locali riservati ai docenti solo se espressamente autorizzati.
12. Gli studenti non devono uscire dall'edificio o dal cortile della scuola, sia durante l'orario delle lezioni quanto durante la ricreazione o gli spostamenti in e dalla palestra. Nel cambio dell'ora gli studenti rimangono ordinatamente nella propria aula, evitando schiamazzi e confusione.
13. Gli spostamenti, interni ed esterni, dovranno avvenire per classe, in tempi contenuti al minimo necessario, con assoluto rispetto del lavoro altrui e con riguardo per l'incolumità propria e dei compagni. Durante gli spostamenti, la ricreazione e l'eventuale pausa pranzo gli studenti sono soggetti alla sorveglianza dei docenti alle loro prescrizioni, che riguarderanno unicamente l'ordinato e sicuro svolgimento delle suddette operazioni.
14. Non è consentito l'uso di dispositivi di telefonia mobile personali o di altri dispositivi di ripresa o riproduzione video/audio durante le ore di lezione, gli intervalli, le soste ai servizi igienici e in ogni altro contesto scolastico comprese le attività all'esterno dell'Istituto. Durante l'orario scolastico gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del Dirigente, dispositivi di telefonia mobile o dispositivi assimilabili. In ogni caso prima di accedere all'area della scuola i dispositivi di telefonia mobile dovranno essere riposti, opportunamente spenti, all'interno degli zaini. L'uso non autorizzato di dispositivi di telefonia mobile o dispositivi assimilabili e la violazione della riservatezza delle persone operata attraverso video/audio non autorizzate, sono mancanze disciplinari gravi e gravissime sanzionabili rispettivamente con ammonizioni e con la sospensione dalle lezioni.
15. È vietato fumare nei locali dell'istituto, nelle sue pertinenze e in ogni altro luogo equiparabile. La violazione di tale disposizione è mancanza disciplinare grave sanzionabile con la sospensione dalle lezioni oltre che con ammende previste dalla legge.
16. Tutto il personale è tenuto a uniformarsi allo spirito educativo del presente regolamento e ad applicarlo in modo uniforme, equo ed imparziale. Quando il personale ATA della scuola rileva un comportamento irregolare lo segnala al docente responsabile della sorveglianza o al referente di plesso.
17. Gli alunni sono soggetti alla responsabilità del personale scolastico dal momento del loro ingresso a scuola e fino a quando non ne siano usciti. Durante la loro permanenza a scuola gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto secondo le indicazioni del presente regolamento.
18. La scuola non risponde della sottrazione di oggetti o di valori lasciati incustoditi. I materiali e gli oggetti, il cui uso disturba le lezioni, minaccia la sicurezza delle persone o danneggia gli arredi e le strutture scolastiche, non possono essere detenuti a scuola. Gli studenti sono tenuti a consegnare detti materiali ed oggetti ai docenti e, in caso di rifiuto, viene applicata una sanzione disciplinare.

### **Art. 3**

#### **Tipologia delle sanzioni e comportamenti che costituiscono mancanza disciplinare**

1. Si stabiliscono le seguenti sanzioni disciplinari ordinate secondo il grado di gravità:
  - a) Infrazione di lieve entità: Rimprovero – Annotazione sul Registro elettronico con sintetica evidenza della mancanza disciplinare ed eventuale richiesta di colloquio con i genitori o con l'autorità tutoriale. L'infrazione commessa viene sanzionata nell'immediatezza del fatto dal docente che la rileva, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato. L'annotazione, riportata alla voce *Note disciplinari*, deve essere visionata nel medesimo Registro elettronico da un genitore a titolo di presa visione.

- b) Infrazione grave: **Ammonizione** - Formale comunicazione scritta alla famiglia da parte del Dirigente scolastico o suo delegato, comunicata alla famiglia tramite lettera che va contro firmata per presa visione.
- c) Infrazione gravissime: **Sospensione** – Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni.

Codice	MANCANZA	SANZIONI		AUTORITA'
			NOTE	
1.1	Presentarsi alle lezioni in ritardo e senza giustificazione	Rimprovero		DOCENTE
1.2	Rifiuto di eseguire prove di verifica			
1.3	Non eseguire i compiti e attività assegnati			
1.4	Rifiutare e/o contestare suggerimenti e richiami dell'insegnante			
1.5	Ricorrere ad atteggiamenti di prevaricazione			
1.6	Disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni			
1.7	Tenere comportamenti non corretti durante le prove di verifica			
1.8	Allontanarsi dall'aula o dal luogo di svolgimento delle attività didattiche senza autorizzazione			
1.9	Tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (es. spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila ...)			
1.10	Rimuovere avvisi e comunicazioni affissi nelle varie classi, manomettere gli albi cartacei della scuola			
1.11	Usare in modo improprio i servizi igienici			
1.12	Portare a scuola e utilizzare pubblicazioni e oggetti estranei all'attività didattica.			
2.1	Utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico	Ammonizione	2	DIRIGENTE
2.2	Ricorrere a linguaggio e a gesti offensivi nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti, del Personale non docente e dei compagni		2	
2.3	Modificare i voti e le comunicazioni scuola-famiglia		2	
2.4	Imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo		2	
2.5	Rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza, o disattenzione		2	
2.6	Farsi riprendere consapevolmente e volontariamente dai compagni con il cellulare o videocamera		2	
2.7	Uso di cellulari, dispositivi per l'ascolto di brani musicali, videogames o altro materiale tecnologico durante l'orario scolastico, comprese le uscite		2	
2.8	Rifiutarsi di spegnere dispositivi elettronici non autorizzati		2	

3.1	Umiliare i compagni e compiere atti che violano il rispetto e la dignità della persona; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone con disabilità o se le offese si configurano come razziste	SOSPENSIONE		CONSIGLIO DI CLASSE + RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
3.2	Ricorrere a ricatti e/o estorsioni ai danni dei compagni			
3.3	Falsificare le firme dei genitori o dei docenti			
3.4	Disattendere le prescrizioni imposte da sanzioni disciplinari			
3.5	Portare a scuola materiale pornografico			
3.6	Usare in modo improprio e pericoloso materiale scolastico (forbici, compasso, penne, matite ecc.)			
3.7	Portare a scuola e/o usare oggetti e sostanze varie a danno delle persone (petardi, coltelli, punteruoli, accendini ecc.)			
3.8	Non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno della scuola, sporgersi dai davanzali, manomettere gli estintori)			
3.9	Uscire dalla scuola senza autorizzazione			
3.10	Effettuare negli ambienti scolastici riprese cinefotografiche non autorizzate e con qualsiasi mezzo (videocamera, cellulare, macchina fotografica etc) di sé stessi, altri compagni o personale scolastico			
3.11	Sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica		1	
3.12	Compiere atti di violenza fisica su compagni o personale della scuola con o senza lesioni			
3.13	Manomettere biciclette (freni, ruote, sella, manubrio etc)		1	
3.14	Danneggiare in modo volontario beni, arredamento e ambienti scolastici		1	
3.15	Fumare all'interno delle pertinenze scolastiche			
Note	<u>1</u> Con risarcimento del danno entro 30 giorni dalla richiesta)			
Note	<u>2</u> Il coordinatore stende la relazione sullo svolgimento dei fatti, la invia ai colleghi e al DS che commina l'ammonizione se la maggioranza dei componenti del consiglio di classe approva.			
Note	In caso di sanzione per uso di smartphone o dispositivi assimilabili, il dispositivo non sarà mai sequestrato o sottratto neanche temporaneamente, verrà al massimo, a discrezione del docente, messo in busta chiusa sigillata e siglata dal docente stesso e riposto nuovamente nello zaino dell'alunno.			

2. Oltre le sanzioni più sopra articolate e al fine di evitare che i comportamenti di singoli alunni o di un'estrema minoranza degli alunni di una classe siano di detrimento alle attività previste o comportino effetti generalizzati, il docente, dopo aver accertato la sussistenza di adeguata sorveglianza, può allontanare dall'aula gli studenti responsabili di comportamenti che ostacolano o impediscono la lezione. Gli studenti devono comunque essere impegnati in attività didattiche (studio, ripasso, lettura, esercitazioni) con sorveglianza.
3. In casi particolari il Consiglio di Classe, anche limitato alla sola componente docente, può decidere di escludere coloro che si rendono responsabili di gravi, reiterate e/o pericolose mancanze disciplinari dalle attività scolastiche o extra scolastiche quali viaggi di istruzione, visite guidate, attività sportive, attività in collaborazione con altre scuole.
4. La mancanza è grave quando è evidente l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza o imprudenza in riferimento alla prevedibilità delle conseguenze, il concorso nella mancanza di più studenti e/ola sussistenza di precedenti.
5. Se il comportamento sanzionato viene reiterato (recidiva) si applica la sanzione più severa. Se con uno stesso comportamento illecito lo studente commette più infrazioni si sanziona l'infrazione più grave.
6. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.
7. Il comportamento collaborativo dell'alunno da sanzionare che riconosce la propria responsabilità e si adopera per riparare alle conseguenze della violazione, può essere valutato dal Consiglio di Classe ai fini di un'attenuazione della sanzione (applicazione di una sanzione di grado inferiore)
8. Le sanzioni disciplinari sono irrogate da:
  - Docenti per il **rimprovero**;
  - Dirigente scolastico, su proposta del coordinatore di classe sentito il parere del Consiglio di Classe tecnico, per le **ammonizioni**;
  - Dirigente scolastico per le **sospensioni** di qualsiasi entità su delibera del Consiglio di Classe al completo, convocato appositamente e allargato ai rappresentanti di classe.
9. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e la sua famiglia, anche per favorire il rientro a scuola e per valutare la possibilità di convertire parte della sanzione in attività educative/formative e a favore della comunità scolastica. In relazione alle sanzioni del rimprovero e dell'ammonizione i genitori hanno l'obbligo della firma. Per recidiva s'intende la reiterazione del comportamento illecito entro **l'intero anno scolastico** alla precedente sanzione. La disponibilità a svolgere attività a favore della comunità scolastica (es. attività di ricerca, di riordino biblioteca, etc) riduce in ogni caso la gravità della sanzione da adottare.
10. Le sanzioni vengono eseguite dopo la scadenza del termine di impugnazione, salvo che, per la gravità della violazione o per la necessità di tutelare gli altri componenti della comunità scolastica se ne renda necessaria l'applicazione.

#### **Art. 4**

##### **Ragioni di speditezza e formalizzazione del procedimento disciplinare**

1. Per le infrazioni di lieve gravità l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente secondo quanto previsto del presente Regolamento.
2. Per le infrazioni gravi punibili con ammonimento scritto del Dirigente o suo delegato, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo della scuola e l'esigenza di ripristinare immediatamente l'ordinato svolgimento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione

tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal Dirigente scolastico o suo delegato con ammonizione scritta, sinteticamente motivata, comunicata alla famiglia che la controfirma per presa visione, previa audizione delle giustificazioni dello studente.

3. Per tutte le altre infrazioni diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo, ivi compresi i casi particolarmente gravi delle infrazioni, il Dirigente scolastico provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante formale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e convoca l'alunno per il contraddittorio a sua difesa entro dieci giorni dalla contestazione. Il Dirigente scolastico provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.
4. La formale comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere comunicata allo studente e ai suoi genitori. La comunicazione è effettuata mediante consegna a mano al genitore/tutore o in alternativa verificata l'impossibilità di consegna a mano, attraverso l'indirizzo mail dichiarato agli atti dai genitori/tutori. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dall'alunno.
5. Qualora nell'evento, rilevante disciplinarmente, siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
6. Lo studente incolpato è invitato a presentarsi direttamente in audizione davanti all'Organo collegiale competente. Lo studente incolpato ha diritto di farsi assistere, durante il contraddittorio a difesa, da un genitore (per sanzioni superiori ai 15 giorni).
7. Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di un docente delegato dal Dirigente scolastico.
8. A seguito dell'audizione avanti il Consiglio di Classe, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, il Consiglio stesso dispone l'archiviazione del procedimento, che è comunicata con atto scritto dal Dirigente all'incolpato e agli eventuali controinteressati. In tutti gli altri casi, il Consiglio di Classe provvede alla deliberazione del provvedimento finale.
9. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di giorni trenta dalla contestazione formale. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

### **Art. 5**

#### **Compiti nel procedimento disciplinare di competenza del Consiglio di classe**

1. Il provvedimento disciplinare che prevede la sospensione dalle attività didattiche per un periodo non superiore a 15 giorni con allontanamento temporaneo dalla scuola viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti (docenti, rappresentanti dei genitori).
2. Intervengono i seguenti soggetti:

<b>Provvedimenti disciplinari con sospensione per un periodo non superiore a 15 giorni</b>	
<b>L'insegnante presente all'accaduto</b>	• Avverte il Coordinatore di classe e riferisce quanto avvenuto



<p style="text-align: center;"><b>Il Coordinatore di classe</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parla con l'alunno interessato cercando di avere un quadro completo della situazione;</li> <li>• Informa via mail di quanto appreso i colleghi del Consiglio di classe, il DS, i docenti collaboratori e, se individuato, l'insegnante referente per la disciplina;</li> <li>• Concorda con il DS (o suo sostituto) l'opportunità di convocare un Consiglio di classe disciplinare straordinario, ovvero di integrare l'O.d.G. di un Consiglio di classe ordinario già calendarizzato;</li> <li>• Compila la modulistica e la consegna in segreteria didattica;</li> <li>• Si accerta che la segreteria abbia inviato per tempo la convocazione ai genitori degli alunni interessati e che questi l'abbiano ricevuta;</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>[e successivamente all'irrogazione della sanzione]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accerta che i genitori degli alunni interessati abbiano ricevuto e firmato il relativo Decreto.</li> <li>• In caso di sospensione con allontanamento dalle lezioni o con attività educativa/formativa, segue il percorso dell'alunno anche in collaborazione con l'insegnante referente per i procedimenti disciplinari;</li> <li>• Si accerta che tutti i colleghi segnino nel Registro elettronico l'assenza dell'alunno nel modo corretto.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Il Dirigente (o suo sostituto)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Firma la convocazione del Consiglio di classe straordinario (o l'integrazione dell'O.d.G. di un Consiglio di classe già programmato);</li> <li>• Presiede il Consiglio di classe disciplinare (se si tratta del Dirigente altrimenti delega il Coordinatore di classe);</li> <li>• Redige il Decreto relativo alla sanzione deliberata;</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>[e successivamente all'irrogazione della sanzione]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si coordina col Coordinatore di classe ai fini del monitoraggio dell'effettuazione della sanzione.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>La segreteria didattica</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricevuta la richiesta di convocazione del Consiglio straordinario, provvede a convocare le famiglie degli alunni interessati e predispone la convocazione del Consiglio di classe con componente genitori, che passa alla firma del Dirigente o, in sua assenza, del sostituto;</li> <li>• A ridosso della data del Consiglio si accerta che le famiglie abbiano ricevuto comunicazione e riferisce al Coordinatore di classe eventuali mancate comunicazioni e/o eventuali avvisi di assenza da parte delle famiglie.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>[e successivamente all'irrogazione della sanzione]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna in duplice copia il relativo Decreto alle famiglie e si accerta che ne venga riconsegnata una copia firmata;</li> <li>• Aggiorna una tabella di riassunto di tutte le sanzioni irrogate nell'Istituto;</li> <li>• Archivia tutta la documentazione relativa al procedimento disciplinare.</li> </ul>

3. Il Consiglio di classe in seduta disciplinare si svolge nei seguenti modi:

- a) La seduta è presieduta dal Dirigente o dal Coordinatore di classe, quale suo delegato.
- b) L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione; non partecipano al voto i membri che siano anche genitori dell'alunno coinvolto nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altricasi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nella delibera del provvedimento deve essere specificata la motivazione che ha portato alla sanzione, la decorrenza, la durata e la modalità di applicazione della sanzione:

- Sospensione
- c) La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e alla sua

famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione, la motivazione, la decorrenza, la durata della sanzione, i termini e l'Organo presso cui presentare eventuali impugnazioni.

- d) Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo, esauriti i termini temporali tecnici e comunque dalla data stabilita in sede di irrogazione.
- e) Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 249/1998, modificato dal D.P.R. 235/2007; art.7 legge 241/1990) e le procedure definite dall'art. 89 di questo Regolamento.

4. Il provvedimento disciplinare che prevede la sospensione dalle attività didattiche per un periodo superiore a 15 giorni viene assunto dal Consiglio di Istituto.

<b>Provvedimenti disciplinari con sospensione superiore a 15 gg.</b>	
<b>L'insegnante presente all'accaduto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avverte il Coordinatore di classe e riferisce quanto avvenuto</li> </ul>
<b>Il Coordinatore di classe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parla con l'alunno interessato cercando di avere un quadro completo della situazione;</li> <li>• Informa via mail di quanto appreso i colleghi del Consiglio di classe, il DS, la vicepresidenza e, se individuato, l'insegnante referente per la disciplina;</li> <li>• Concorda con il DS l'opportunità di interessare il Presidente del Consiglio di Istituto per la convocazione dell'Organo;  <b>[e successivamente all'irrogazione della sanzione]</b></li> <li>• In caso di sospensione con allontanamento dalle lezioni, segue il percorso dell'alunno anche in collaborazione con l'insegnante referente per i procedimenti disciplinari;</li> <li>• Si accerta che tutti i colleghi segnino nel Registro elettronico l'assenza dell'alunno nel modo corretto.</li> </ul>
<b>Il Dirigente (o suo sostituto)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interessa anche per le vie speditive il Presidente del Consiglio di Istituto, per disporre la convocazione dell'Organo, con invito dell'alunno e del genitore per l'audizione;</li> <li>• Redige il Decreto relativo alla sanzione deliberata;  <b>[e successivamente all'irrogazione della sanzione]</b></li> <li>• Si coordina col referente per i procedimenti disciplinari, se individuato, o col Coordinatore di classe ai fini del monitoraggio dell'effettuazione della sanzione.</li> </ul>
<b>La segreteria didattica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricevuta la convocazione da parte del Presidente del Consiglio, si accerta che sia protocollata e spedita agli interessato/i;</li> <li>• Si accerta che la/e famiglia/e dell'/gli alunno/i interessato/i abbiano ricevuto comunicazione e riferisce la Dirigente eventuali mancate comunicazioni e/o eventuali avvisi di assenza da parte della/e famiglia/e  <b>[e successivamente all'irrogazione della sanzione]</b></li> <li>• Consegna in duplice copia il relativo Decreto alle famiglie e si accerta che ne venga riconsegnata una copia firmata;</li> <li>• Aggiorna una tabella di riassunto di tutte le sanzioni irrogate nell'Istituto;</li> <li>• Archivia tutta la documentazione relativa al procedimento disciplinare.</li> </ul>

5. Il Consiglio di Istituto in seduta disciplinare si svolge nei seguenti modi:

- a) L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto col voto favorevole della maggioranza dei presenti; non è ammessa l'astensione, non partecipano al voto i membri siano anche genitore dell'alunno coinvolto nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto

- di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- b) La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e alla sua famiglia dal Dirigente scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della delibera, i termini e l'organo presso cui presentare eventuali impugnazioni.
  - c) Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo, fatti salvi i tempi tecnici necessari per eventuali accordi con soggetti esterni coinvolti in attività di impegno alternativo dello studente sanzionato.
6. La conseguenza della sanzione deliberata dal Consiglio d'Istituto produrrà effetti sul voto di comportamento.
7. La recidiva verrà considerata aggravante nei procedimenti che prevedono la sospensione dalle lezioni.
8. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento.

### **Art. 6**

#### **Organo di Garanzia**

1. È costituito all'interno dell'Istituto un apposito Organo di garanzia al quale possono fare ricorso gli alunni avverso le sanzioni disciplinari.
2. In caso di accoglimento del ricorso sarà l'Organo di garanzia stesso a indicare le misure volte a modificare la sanzione comminata indebitamente per eccesso.
3. All'alunno va comunque garantito il diritto di essere sentito (audizione a difesa), di produrre prove, anche testimoniali e documentali a suo favore.
4. L'Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico, o dal docente Collaboratore in caso di assenza o di impedimento del dirigente o da un docente specificamente delegato ed è costituito da 5 membri, compreso il Presidente:
  - due docenti, un componente effettivo del Consiglio, e uno designato dal Collegio dei docenti; il Collegio provvede altresì a designare un docente supplente che subentra in caso di assenza del docente effettivo o nel caso in cui il docente effettivo sia lo stesso che ha richiesto la sanzione, designato dal Collegio dei docenti;
  - due genitori designati dal Consiglio di Istituto; lo stesso individua anche un genitore supplente per il caso di assenza dei membri effettivi o in caso in cui uno dei genitori dell'alunno sanzionato sia membro effettivo dell'Organo. Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 253 del 21.11.2007.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Dirigente.

### **Art. 7**

#### **Impugnazioni**

1. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso reclamo scritto all'Organo di Garanzia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 249/1998, modificato dal D.P.R. 235/2007; dall'art 7 legge 241/1980) **entro 15 giorni** dalla comunicazione del provvedimento disciplinare adottato.
2. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso e comunica in modo scritto agli interessati, la decisione assunta.
3. Chiunque ravvisi nel presente Regolamento, una violazione al D.P.R. 249/1998, modificato dal D.P.R. 235/2007 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti), può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.
4. L'organo di Garanzia regionale decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
5. Il presente regolamento e il connesso Patto educativo di Corresponsabilità educativa vengono portati a conoscenza di studenti e famiglie attraverso la sezione dedicata del sito web dell'istituzione scolastica.